

Certificazione energetica, metodi di calcolo e adempimenti

Le Linee guida nazionali consentono di redigere un certificato unico per tutti gli appartamenti di un condominio

di [Rossella Calabrese](#)

921 visite

14/07/2009 - Con il **Decreto ministeriale del 26 giugno 2009** sono finalmente arrivate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall'articolo 6, comma 9, del **Decreto Legislativo 192/2005**, in applicazione della **direttiva 2002/91/CE**.

Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Invece, le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare misure atte a favorire un graduale avvicinamento dei propri strumenti alle Linee guida. Per l'attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un **Tavolo di confronto e coordinamento**.

Gli attestati di certificazione hanno una **validità temporale massima di dieci anni**, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell'attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All'attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i **libretti di impianto o di centrale** di cui all'art. 11, comma 9, del **Dpr 412/1993**.

L'attestato di certificazione energetica deve essere **aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione**, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio.

L' **Allegato A** spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'Allegato 1.


Sono poi illustrate le diverse **metodologie per la determinazione della prestazione energetica** degli edifici: il "Metodo calcolato di progetto" (che fa riferimento alla norma UNI/TS 11300) e il "Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard" che prevede tre livelli di approfondimento. Un paragrafo è dedicato alla valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la **climatizzazione estiva** per la quale sono proposti due metodi: il metodo basato sulla determinazione dell'indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento (E_{pe,inv}) e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.

Le prestazioni energetiche dell'edificio sono **rappresentate graficamente** (comprendono l'indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) e attraverso un sistema di valutazione basato su **classi** identificate dalle lettere **dalla A alla G**, con l'introduzione di una classe A+.

Per gli **edifici residenziali** la certificazione energetica riguarda il **singolo appartamento**. Per i **condominii**, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali.

Per i **condominii** si può quindi prevedere:

- in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l'utilizzo del rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell'indice di prestazione energetica limite EPLi);
- in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l'indice di prestazione energetica (EPLi) dell'edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
- in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l'installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede



Altre news su RISPARMIO ENERGETICO

- 14.07.2009**
Bonus 55%, semplice per caldaie a condensazione
- 13.07.2009**
Certificazione energetica edifici, pubblicate le Linee Guida nazionali
- 13.07.2009**
Energia e fonti rinnovabili: le novità del ddl sviluppo

[le altre news](#)

Eventi

- 16/07/2009 - roma**
Solare termodinamico - Desertec.
Un'opportunità per l'industria italiana
Evento organizzato dal Kyoto Club
- 30/07/2009 - milano**
Architetti ed Energia
II edizione
- 10/09/2009 - milano**
SANA 2009
21esimo Salone Internazionale del Naturale

[tutti gli eventi](#)

conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell'indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell'impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.

Gli amministratori degli stabili devono fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.

Procedura di certificazione energetica degli edifici : la certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.

Il certificatore deve:

1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell'immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
2. classificare l'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. rilasciare l'attestato di certificazione energetica.

Per gli **edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione**, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un' **autodichiarazione** in cui afferma che l'edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Normativa sull'argomento

- 📄 **Decreto Ministeriale 26/06/2009 n.**
Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(Gazzetta ufficiale 10/07/2009 n. 158)
- 📄 **Decreto Pres. Repubblica 02/04/2009 n. 59**
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
(Gazzetta ufficiale 10/06/2009 n. 132)
- 📄 **Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311**
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia
(Gazzetta ufficiale 01/02/2007 n. 26)
- 📄 **Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192**
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", corredato delle relative note
(Gazzetta ufficiale 15/10/2005 n. 241)
- 📄 **Direttiva CEE 16/12/2002 n. 2002/91/CE**
Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia
(Gazzetta Europea 04/01/2003 n. L.1)
- 📄 **Decreto Pres. Repubblica 26/08/1993 n. 412**
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
(Gazzetta ufficiale 14/10/1993 n. 242)

News sull'argomento

- 📄 **13/07/2009**
Certificazione energetica edifici, pubblicate le Linee Guida nazionali
Nel DM del 26 giugno 2009 anche gli strumenti di raccordo con la normativa regionale in materia
- 📄 **03/07/2009**
Certificazione energetica edifici, in arrivo le Linee Guida
Nuovo tassello del quadro normativo delineato dal Dlgs 192/05. Atteso il regolamento sui requisiti dei certificatori
- 📄 **25/06/2009**
Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009
Dal 1° luglio attestato di qualificazione per tutti gli immobili. Infrazione UE sulle compravendite senza certificato
- 📄 **12/06/2009**
Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192
Dal 1° luglio attestato di qualificazione obbligatorio per tutti gli immobili. Lo stato dell'arte della normativa regionale
- 📄 **09/06/2008**
Prestazioni energetiche edifici: pubblicate le norme UNI/TS 11300
Due norme per la determinazione del fabbisogno di energia termica e i rendimenti per la climatizzazione
- 📄 **18/04/2008**

Certificazione energetica: focus sulle norme regionali

In attesa dei decreti attuativi del Dlgs 192, sempre più Regioni istituiscono propri sistemi di certificazione

 **26/03/2008**

Certificazione energetica: ok delle regioni alle linee guida

I decreti si applicano alle regioni ancora sprovviste di leggi in materia; eliminate le indicazioni sui costi del certificato

 **08/02/2008**

Certificazione energetica: poche barriere all'ingresso per i professionisti

Ma i metodi di calcolo devono essere condivisi e fissati ai più alti livelli di garanzia tecnica

I vostri commenti su questa news

[Inserisci il primo commento](#)